

CONTRATTO DI APPALTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI MERCEDES
GARA 407/ACU/2018

AGGIUDICATARIO: CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.N.C.

RIBASSO SU MANODOPERA: 0,5%

RIBASSO SU LISTINO RICAMBI: (10) + 0,5%

N. GARA ANAC: 7206164

CIG: 7635355E42

INDICE

ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE.....	4
ARTICOLO 4 – DURATA – IMPORTO – PREZZI UNITARI.....	6
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 6 – COLLAUDO AUTOMEZZI	7
ARTICOLO 7 – GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	8
ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	8
ARTICOLO 9 - PENALI	9
ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	11
ARTICOLO 11 - RECESSO	12
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI	13
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	14
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	15
ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	15
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI	15
ARTICOLO 20 – PROT. DI LEGALITÀ – COD. ETICO E DI COMPORTAMENTO	15
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE	17
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	17
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI	17

ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA), in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

Credendino Vincenzo Service S.n.c, con sede in Caivano (NA), Località Pascarola Zona A.S.I. n. 46, in persona del Legale Rappresentante, ing. Luigi Credendino, nato a Napoli (NA), in data 04/09/1972 - Codice Fiscale e Partita Iva 03278741214 - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che in esecuzione della Determina a contrarre n. 331 del 27 settembre 2018 del Direttore Generale, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. 407/ACU/2018, unico lotto, finalizzata alla conclusione di altrettanti accordi quadro ciascuno con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei telai degli automezzi Mercedes;
- 2) che all'esito delle operazione di gara, dopo aver completate con esito positivo le verifiche di legge, con determina n. 20 del 20 febbraio 2018 del Direttore Generale, è stata disposta l'aggiudicazione dell'unico lotto in favore di Credendino Vincenzo Service S.n.c.;
- 3) che alla data della disposta aggiudicazione la società Credendino Vincenzo Service S.n.c. risultava iscritta nella white list della Prefettura di Napoli, con decorrenza dal 16 novembre 2016 al 21 febbraio 2019;
- 4) che essendo scaduta l'iscrizione nella white list in data 21 febbraio 2019, ASIA Napoli ha inoltrato la richiesta di informazioni antimafia alla competente Prefettura come da protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0071164_20190311, rilasciato dalla BNDA;
- 5) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
 - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
 - Le polizze RTC e RCO previste dall'art. 13.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende Credendino Vincenzo Service S.n.c.;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Accordo** si intende il presente accordo quadro sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico accettato in sede di gara;

- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Ordinativo/richiesta di lavorazione** si intende la richiesta di lavorazione emessa dal Servizio Manutenzione mediante il software di gestione centralizzato utilizzato dalla Stazione Appaltante ed in uso al PC in dotazione all'Appaltatore o a mezzo posta elettronica/fax, solo in caso di comprovato malfunzionamento del software o della connessione remota. L'ordinativo viene emesso in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Francesco Paolo Anecchino;
- per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** si intende il Sig. Ciro Tarallo del Servizio Manutenzione Automezzi ASIA;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO


2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi per l'espletamento degli interventi di manutenzione meglio dettagliati nel Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente Accordo Quadro, al quale l'Appaltatore si deve attenere nell'esecuzione del servizio.

2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i servizi di manutenzione, oggetto dei singoli ordinativi nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi riportati nel Disciplinare Tecnico;
- b) ad utilizzare, per la manutenzione/riparazione dei veicoli, ricambi nuovi, originali della casa costruttrice o ricambi di diversa provenienza e solo previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante purché aventi identiche caratteristiche tecniche e tecnologiche. In quest'ultimo caso, lo sconto da applicarsi sarà quello fissato nel modello "Offerta Economica" rapportato al relativo listino prezzi e/o ai prezzi di mercato. Il prezzo netto dovrà essere, comunque, inferiore a quello ottenuto applicando al listino originale della casa costruttrice lo sconto offerto nel modello "Offerta Economica". Nel caso in cui vadano sostituiti particolari non presenti nel listino, la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi dei suddetti siano conformi a quelli di mercato. Le parti sostituite dovranno essere rese disponibili per eventuali controlli, sino al collaudo della riparazione e restituite alla Stazione Appaltante;
- c) ad assicurare una percentuale media mensile di automezzi disponibili non inferiore all'80% (standard mensile minimo garantito) o, in caso di offerta migliorativa rispetto allo standard mensile minimo garantito, assicurare la percentuale media mensile dichiarata nel modello "Offerta Tecnica", come meglio dettagliato al punto 6.1 del Disciplinare Tecnico;





- d) ad assicurare una percentuale giornaliera non inferiore al 75% (standard giornaliero minimo garantito) o, in caso di offerta migliorativa rispetto allo standard giornaliero minimo garantito, assicurare la percentuale media mensile dichiarata nel modello "Offerta Tecnica", come meglio dettagliato al punto 6.2 del Disciplinare Tecnico;
- e) ad eseguire gli interventi di manutenzione nel termine essenziale indicato nel preventivo lavori ovvero, in alternativa, nella scheda tecnica di lavoro (es. per gli interventi standard), entrambi approvati dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante. Inoltre il preventivo dovrà riportare i tempi di fine lavorazione dei veicoli previsti, a far data dall'autorizzazione dello stesso.
- f) nel caso di interventi standard, a caricare sul software di gestione in uso all'Appaltatore, il consuntivo come indicato nel Disciplinare Tecnico entro 5 giorni dalla conclusione dell'intervento di manutenzione;
- g) a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del Responsabile Tecnico e/o Capo Officina, a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Manutenzione di ASIA per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio;
- h) a segnalare tempestivamente e, comunque, entro i successivi due turni di lavoro, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'indirizzo: serv.manutenz.acc@asianapoli.it, ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione;
- i) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e dei lubrificanti;
- l) a provvedere al recupero di qualsiasi rifiuto eventualmente caduto e ad approntare ogni misura necessaria per mitigare l'eventuale perdita di rifiuti liquidi, durante il trasporto degli automezzi;
- m) ad avvalersi di personale qualificato nonché a munirsi di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali necessari all'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- n) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;
- o) ad applicare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, gli sconti offerti in gara sul costo della manodopera e lo sconto offerto sui listini prezzi ricambi vigenti al momento della gara, già ribassati del 10%. I listini prezzi presentati in sede di offerta resteranno validi per l'intera durata dell'Accordo Quadro;
- p) *(nel caso in cui il concorrente lo abbia offerto)* a fornire un report mensile, da trasmettere entro il 5 di ogni mese a mezzo e-mail al seguente indirizzo: serv.manutenz.acc@asianapoli.it sul valore medio della consistenza del magazzino ricambi Mercedes, relativo al mese precedente, che dovrà essere non inferiore a Euro 25.000,00. (I ricambi devono appartenere per il 70% alla fanaleria e alle parti elettriche dell'automezzo e per il 30% a materiali di usura, quali a esempio freni, frizione, ecc.);
- q) ad eseguire, ove possibile, l'intervento manutentivo presso la struttura della Stazione Appaltante, dove è rimessato il veicolo;
- r) ad assumersi ogni responsabilità (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali), manlevando la Stazione Appaltante, dal momento della presa in carico dell'automezzo, risultante dall'apposito verbale di consegna cui al paragrafo 3 del Disciplinare Tecnico, fino all'atto della relativa riconsegna al Servizio di Manutenzione;
- s) a fornire, su richiesta del Servizio Manutenzione, il personale occorrente per le operazioni di collaudo.



t) ad attenersi ad ogni altra previsione e/o obbligo previsto nel Disciplinare.

ARTICOLO 4 – DURATA – IMPORTO – PREZZI UNITARI

3.1 Durata

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio delle prestazioni qualora antecedente alla data di stipula dell'accordo. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di rinnovare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, l'accordo quadro alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di Euro 250.000,00. Tale opzione di rinnovo del contratto, deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'impresa aggiudicataria, prima dell'esaurimento dell'importo previsto per i primi 24 mesi ovvero 15 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro. In tale ipotesi l'impresa aggiudicataria sarà tenuta allo svolgimento delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite dal contratto;
- b) di prorogare, ai sensi dell'art.106, comma 11, del succitato Codice la durata dell'accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente (cosiddetta proroga tecnica). In tal caso, l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

[OVE RICORRA L'EVENTUALITA']

3.2 Importo Accordo Quadro

L'importo stimato per l'Accordo Quadro ammonta ad Euro 500.000,00 oltre IVA come per l'espletamento degli interventi di manutenzione telai MERCEDES per 24 mesi.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di esercitare le opzioni di cui al precedente art. 3.1 a) e b). Gli oneri di sicurezza da interferenze sono pari a zero.

3.4 Prezzi Unitari manodopera e ricambi

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore i prezzi unitari relativi al costo/orario manodopera, di seguito riportati, applicando ad essi il ribasso offerto, in sede di gara, pari allo 0,5%:

Sede dell'intervento	Costo orario di riferimento per addetto al netto del ribasso
Officina ditta aggiudicataria	28,86/h
Interventi programmati diurni c/o Strutture ASIA mediante furgone omologato officina mobile	30,85/h
Interventi programmati notturni c/o Strutture ASIA mediante furgone omologato officina mobile	33,83/h
Interventi spot c/o Strutture ASIA o su strada, mediante furgone omologato officina mobile	35,82/h

Per i ricambi originali, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un prezzo unitario pari a quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara (0,5%) sul listino ufficiale MERCEDES prezzi ricambi, vigente alla data di scadenza dell'offerta, a sua volta già ribassato del 10%.

Per i ricambi di marca diversa, aventi le stesse caratteristiche degli originali, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un prezzo unitario, appositamente e preventivamente concordato tra le Parti, ma in ogni caso inferiore a quello ottenuto in base a quanto previsto nel precedente capoverso.

Nel caso di prezzi non previsti nel listino ufficiale la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi di tali ricambi siano conformi a quelli di mercato.

I prezzi unitari, di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

5.1 La Stazione Appaltante ha affidato al Sig. **Ciro Tarallo** l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito:

- a) di verificare che gli interventi di manutenzione siano eseguiti a regola d'arte e in conformità a quanto previsto nel Contratto e nel Disciplinare;
- b) di impartire prescrizioni e istruzioni, mediante ordini di servizio, in merito alla corretta esecuzione del servizio di manutenzione.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del personale del Servizio di Manutenzione e del personale del Magazzino della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 – COLLAUDO AUTOMEZZI

6.1 Il Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante esegue il collaudo degli automezzi e dei complessivi sui quali sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione o di ricambistica richiesti. Il collaudo, comprensivo di tutti gli accertamenti ritenuti necessari, deve essere eseguito entro quindici giorni dall'immissione in servizio dell'automezzo o dei complessivi ed è volto ad accertare che gli interventi siano stati eseguiti a regola d'arte e che siano stati montati ricambi originali oppure di marca diversa purché abbiano le stesse caratteristiche degli originali. Gli addetti al collaudo, al fine di più approfonditi accertamenti, possono eseguire ogni altra verifica ritenuta indispensabile per una precisa valutazione degli interventi eseguiti. Compilate con esito positivo le operazioni di collaudo o comunque trascorsi 15 giorni dall'immissione in servizio dell'automezzo o dei complessivi, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante consente all'Appaltatore, tramite il software, di stampare il verbale di "superamento del collaudo". Tale documento è propedeutico all'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e deve essere allegato alla stessa come meglio precisato al successivo art 8.

6.2 Collaudo con anomalie/disfunzioni

Qualora all'esito delle operazioni di collaudo vengano riscontrate anomalie/ disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo o del complessivo, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante ha facoltà di accettare l'intervento eseguito, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto nel preventivo approvato. In tal caso si emette il verbale "superamento del collaudo", in cui sono riportate le anomalie riscontrate. Copia del verbale "superamento del collaudo", deve essere trasmessa all'Appaltatore a mezzo e-mail/fax ai fini della relativa fatturazione. Resta inteso che l'importo da fatturare deve corrispondere a quello



oggetto del ribasso applicato dalla Stazione Appaltante che è riportato nel verbale di superamento del collaudo.

6.3 Mancato superamento del collaudo richiesta intervento in garanzia

Qualora il collaudo dia esito negativo, l'Appaltatore si obbliga a eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale intervento viene richiesto dal Servizio di Manutenzione mediante la compilazione del modulo "richiesta intervento in garanzia".

L'Appaltatore si obbliga a:

- a) a provvedere, a propria cura e spese al ritiro dell'automezzo entro le 24 ore dalla richiesta di intervento in garanzia;
- b) a eseguire l'intervento nei tempi concordati con la Stazione Appaltante nella richiesta di intervento in garanzia;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna dello stesso presso la competente sede della Stazione Appaltante.

Una volta eseguito l'intervento, si procede al relativo collaudo secondo quanto previsto nei precedenti capoversi.

6.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 7 – GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

7.1 L'Appaltatore garantisce:

- a) per almeno 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di superamento del collaudo, che gli interventi di manutenzione e di ricambistica siano stati eseguiti a regola d'arte e in modo da rendere gli automezzi/complessivi funzionali all'uso cui sono destinati;
- b) per almeno 12 mesi che i ricambi installati sugli automezzi/complessivi siano immuni da vizi e/o difetti.

7.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere anomalie/disfunzioni, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC comunicazione all'Appaltatore. Ricevuta la denuncia, l'Appaltatore deve provvedere ad eseguire l'intervento in garanzia nel rispetto dei concordati con la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 Modalità di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di manutenzione (comprensivi di eventuali ricambi)

Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo degli interventi di manutenzione (comprensivi anche dell'eventuale installazione dei ricambi necessari), l'Appaltatore emette fattura per un importo analogo a quello del preventivo lavori o del consuntivo lavori (cfr. art. 3 lett. e) ed f). Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo siano state riscontrate anomalie e/o disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo ai sensi del precedente art. 6.2, l'Appaltatore emette fattura per un importo corrispondente a quello oggetto di riduzione da parte della Stazione Appaltante e riportato nel verbale di "superamento del collaudo".

La Stazione Appaltante esegue il pagamento nel termine di 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura. La fattura deve riportare gli estremi del Contratto o dell'eventuale ordine emesso dal Responsabile del Procedimento, il CIG della gara (7635355E42) e deve essere corredata da copia del verbale di "superamento del collaudo", rilasciato all'Appaltatore ai sensi dei precedenti artt. 6.1 e 6.2. Le fatture devono riportare

obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli M5UXCR1.

La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli, ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

8.2 Condizioni ulteriori di pagamento

Il pagamento delle fatture è, inoltre, subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 Nel caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento previsti dall'art. 2.2 del Disciplinare per l'ipotesi di avaria su strada, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari alla somma del costo sostenuto per l'intervento di recupero dell'automezzo in avaria su strada e di quello sostenuto per l'intervento di manutenzione in danno dell'Appaltatore.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

a) una penale di Euro 100,00/giorno (nel caso in cui l'impresa non avesse offerto alcun incremento della disponibilità di automezzi funzionanti come indicato al punto A2.1 del Disciplinare di Gara) qualora l'Appaltatore non rispetti l'obbligo di garantire una disponibilità media giornaliera di almeno il 75% degli automezzi di cui all'Elenco Automezzi. La penale di Euro 100,00/giorno viene comminata per ogni punto percentuale mancante rispetto alla soglia del 75%, per i primi 15 giorni consecutivi di calendario; a partire dal sedicesimo giorno verrà addebitato, oltre alla penale di cui sopra, il costo giornaliero di un noleggio a freddo di un automezzo di pari categoria;

b) una penale di Euro 200,00/giorno (nel caso in cui l'impresa avesse offerto un incremento della disponibilità di automezzi funzionanti come indicato al punto A2.1 del Disciplinare di Gara) per ogni punto percentuale mancante rispetto alla nuova soglia determinata dalla somma del 75% base + Incremento % offerto e fino al 75% compreso; al disotto del 75% oltre a quanto sopra descritto sarà applicata la penale di cui alla precedente lett.a); *Es. Nel caso in cui l'appaltatore avesse offerto l'incremento del 2% la disponibilità media giornaliera di riferimento sarebbe il 77%, per cui in caso di disponibilità al 74% la penale da comminare ammonterebbe a : $2 \times \text{Euro } 200,00 + 1 \times \text{Euro } 100,00 = \text{Euro } 500,00$.*

c) una penale di Euro 500,00, per ogni punto percentuale (sotto l'80%), qualora l'Appaltatore non rispetti l'obbligo di garantire una disponibilità media mensile di almeno l'80% - vedi art. 6.2 del Disciplinare Tecnico - degli automezzi di cui all'Elenco Automezzi. La penale di Euro 500,00 viene comminata per ogni punto

percentuale mancante rispetto alla soglia dell'80%;

d) una penale pari all'1% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa esecuzione, ricompreso tra il primo e il quinto giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo approvato dalla Stazione Appaltante;

e) una penale pari al 2% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa esecuzione, ricompreso tra il sesto e l'undicesimo giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo approvato dalla Stazione Appaltante, oltre alla penale di cui al punto d);

f) una penale pari al 3% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa esecuzione oltre il 12° giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione, oltre all'applicazione delle penali di cui alla precedente lettera e); la Stazione Appaltante avrà inoltre la facoltà di attivare il servizio di trasferimento automezzi presso altra officina addebitando, in tal caso, all'Appaltatore sia tale costo che gli eventuali maggiori costi di riparazione rispetto a quelli preventivati.

g) una penale di Euro 250,00 nel caso di mancato invio nei tempi previsti del report mensile, sul valore della consistenza di magazzino ricambi Mercedes, di cui all'art. 3. lettera p);

h) una penale di Euro 1.000,00 qualora il valore medio mensile della consistenza del magazzino ricambi Mercedes, risulti inferiore a Euro 25.000,00. Nel caso in cui la consistenza fisica del magazzino risulti inferiore ad Euro 25.000,00, per due mesi anche non consecutivi, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto (vedi articolo risoluzione).

9.3 Qualora il collaudo dia esito negativo, la Stazione Appaltante in attesa che l'Appaltatore provveda ad eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, si riserva, salvo cause di forza maggiore documentate al servizio manutenzione di applicare:

a) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione;

b) una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione. Oltre il 30° giorno la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ovvero di addebitare una penale pari al costo di mercato del noleggio a freddo di un automezzo equivalente a quello non riparato.

9.4 La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari al 50% del valore del ricambio nel caso di utilizzo di pezzi di ricambio che non soddisfino i requisiti richiesti per i medesimi ricambi.

9.5 Mancato uso della targa di prova

Nel caso di mancato utilizzo della targa di prova durante le attività di consegna/riconsegna a cura dell'appaltatore dei veicoli oggetto di manutenzione, sarà comminata una penale di Euro 50,00 e saranno addebitati tutti gli eventuali costi sostenuti dalla Stazione appaltante a seguito di sinistri e/o contravvenzioni e/o mancato pagamento di pedaggi autostradali che hanno coinvolto il veicolo privo di targa di prova;

9.6 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 20 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del

Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.7 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- d) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- e) nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di manutenzione;

La risoluzione dell'Accordo Quadro nei casi contemplati dalle precedenti lett. a), b), c), d) e) ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 16;
- d) qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- e) nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di manutenzione;
- f) nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti quanto previsto al comma 1 del punto 6 del Disciplinare Tecnico per tre mesi consecutivi ovvero nel caso in cui tale inadempienza si verifichi per quattro mesi, anche non consecutivi, di ciascuna delle annualità di durata dell'accordo quadro;

- g) qualora l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio di manutenzione per oltre 24 ore;
- h) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'Accordo Quadro;
- i) nel caso previsto all'art. 9.2 lettera h);
- l) nel caso in cui, anche per due mesi anche non consecutivi, il valore medio mensile della consistenza del magazzino ricambi Mercedes, risulti inferiore a Euro 25.000,00;
- m) nel caso in cui l'Appaltatore abbia, reiteratamente, utilizzato pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici;
- n) nel caso di reiterate inadempienze rispetto a quanto previsto nel disciplinare tecnico;

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. a) b), c), d), e), f), g) h), i), l), m), n), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

*** **

Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 11 - RECESSO

11.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere anche parzialmente, dall'Accordo nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta" rilasciata da Elba Assicurazioni SpA per un importo pari ad Euro 19.900,00. Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. 1408031, con scadenza il 27/02/2021.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso

di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni dal momento della presa in carico di ogni singolo automezzo, ovunque esso si trovi, fino a quello di riconsegna presso le competenti sedi della Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Appaltatore che dell'Officina.

13.2 La polizza è stata stipulata con compagnia assicuratrice con la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza è stata, altresì, vincolata a favore della Stazione Appaltante e riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti, sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO, non sono inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

Inoltre la polizza contiene espressamente anche le seguenti garanzie:

A) "Danni a cose oggetto di lavorazione": la garanzia R.C.T. è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione (compresi i committenti). Sono compresi eventuali danni che i veicoli consegnati ed in custodia potrebbero arrecare a terzi escluso quelli derivanti dalla circolazione stradale. Restano in ogni caso esclusi i danni alle parti direttamente interessate alla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate). La garanzia è prestata con l'applicazione di Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 con il massimo indennizzo di € 50.000,00 per periodo assicurativo.

B) Danni alle cose movimentate: l'assicurazione è operante anche per i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 75.000,00 per periodo assicurativo.

Le franchigie previste per sinistro rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

14.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

14.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

14.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento

provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione ai soli servizi di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante il rilascio di apposito certificato confermato dal RUP (cfr art. 10 del Contratto), a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

15.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

IT 78A0502339890015571400523.

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: ing. Luigi Credendino, CF CRDLGU72P04F839Y. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

17.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Caivano (NA), Località Pascarola Zona A.S.I. n. 46. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante entro tre giorni dall'avvenuto passaggio.

18.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

19.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 – PROT. DI LEGALITÀ – COD. ETICO E DI COMPORTAMENTO

20.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

20.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di

quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

20.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto..

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria ai sensi degli articoli 206 del D. Lgs n. 50/2016.

21.2 Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie derivanti dal Contratto possono essere risolte in via transattiva ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs n. 50/2016.

21.3 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore;
- d) Tempari e listini.
- e) Allegato elenco automezzi

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo Quadro nel suo complesso.

23.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

23.3 Per quanto non previsto dall'Accordo Quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

23.4 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.


Napoli 27 Marzo 2019



ASIA Napoli S.p.a.
Francesco Mascolo



Credendino Vincenzo Service S.n.c.
Luigi Credendino



Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 21 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli S.p.a.
Francesco Mascolo



Credendino Vincenzo Service S.n.c.
Luigi Credendino

